

CQC e patenti di guida, arrivano le nuove direttive dell'UE

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">19</div><div id = "month">Giugno</div></div>

Dal 25 giugno 2020 entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla **direttiva UE 2018/654**: novità in materia di patenti di guida e formazione per il conseguimento del CQC.



Con il decreto del 10 giugno 2020, l'obbligo della qualificazione iniziale e della **formazione periodica** per i conducenti professionali è stato esteso a tutti i cittadini chiamati a effettuare trasporti su strada in possesso delle patenti C, D e tutte le sottocategorie.

La modifica della norma introdotta dalla direttiva comunitaria 2018/654, pertanto, impone l'obbligo di formazione anche ai cittadini che effettuano **trasporti occasionali** e per il quali l'autotrasporto non costituisce la principale fonte di reddito.

I cittadini Italiani, o con residenza in Italia, o dipendenti di un'impresa Italiana, sono obbligati a seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.

Novità nello svolgimento dei corsi

La seconda novità introdotta riguarda i contenuti dei corsi di formazione e le **modalità di svolgimento** : il programma d'esame è suddiviso in cinque moduli della durata di 7 ore ciascuno, con la

possibilità di seguire due delle 7 ore di corso per ciascun modulo in modalità e-learning.

Per quanto riguarda i **nuovi contenuti introdotti** con la direttiva UE, troviamo nozioni di sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

I conducenti che sostengono l'esame con il nuovo programma, vedranno riportato sul proprio attestato il **codice unionale armonizzato "95"**.

Per ultimo, la direttiva incrementa la **collaborazione fra gli Stati membri dell'Unione Europea** per la condivisione delle informazioni sulle patenti, che avverrà tramite una rete informatica specifica.

Chi non deve prendere la CQC

Nei casi seguenti, i conduttori non sono tenuti a conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente:

- veicoli con velocità massima di 45 km/h
- mezzi delle forze armate, protezione civile, vigili del fuoco, polizia e trasporto sanitario
- durante le prove su strada per il perfezionamento tecnico, riparazione, manutenzione e collaudo
- sui mezzi impiegati durante lo stato di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, incluso il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali
- veicoli utilizzati dalle scuole guida
- quando i conducenti operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente e, in caso di aziende agricole, orticole, forestali, di allevamento o pesca, quando non superino i 50 km dalla sede dell'impresa.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata



CQC e patenti di guida, arrivano le nuove direttive dell'UE

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">19</div><div id = "month">Giugno</div></div>

